



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>100</u>	del <u>21 APR. 2026</u>
Oggetto:	Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Settore Arbitrale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

Deliberazione n. 100
Riunione del 21 APR. 2026

- VISTO** lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT);
- VISTA** la nota del 23 marzo 2026 con la quale la Federazione Italiana Tennistavolo ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale, deliberato dal Consiglio federale con il provvedimento n. 352 del 16 dicembre 2025 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 50 del 23 marzo 2026, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio federale medesimo;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Settore Arbitrale della Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT), deliberato dal Consiglio federale con il provvedimento n. 352 del 16 dicembre 2025 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 50 del 23 marzo 2026, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio federale medesimo.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Morati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone l'ado-
zione attestandone la confor-
mità agli atti, la regolare istrut-
toria e la compatibilità con la vi-
gente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



Roma, 2 APRILE 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT) – approvazione ai fini sportivi del Regolamento Settore Arbitrale ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto CONI.

La Federazione Italiana Tennistavolo, con nota del 23 marzo 2026, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale, deliberato dal Consiglio federale con provvedimento n. 352 del 16 dicembre 2025 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal Presidente federale con la delibera n. 50 del 23 marzo 2026, giusta delega rilasciata allo stesso dal Consiglio federale medesimo.

Il testo della normativa è stato modificato nelle norme riguardanti, da un lato, le modalità di svolgimento della funzione arbitrale del soggetto componente la Commissione Nazionale Arbitrale e, dall'altro, i requisiti e gli adempimenti concernenti i livelli e le carriere arbitrali.

A seguito di segnalazione dello scrivente Ufficio si è provveduto a: adeguare le disposizioni sulle incompatibilità dell'Ufficiale di Gara conformemente alle relative previsioni statutarie; modificare i requisiti minimi di inquadramento del personale arbitrale con riferimento al possesso di adeguato titolo di studio e al raggiungimento della maggiore età, rimuovendo inoltre il limite all'accesso consentito ai soli cittadini italiani; definire con maggiore precisione i doveri degli Ufficiali di Gara in merito allo svolgimento delle attività consentite dalla FITeT.

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



21 APR. 2026

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE

TITOLO I - IL SETTORE ARBITRALE

Art. 1 - NATURA

Art. 2 - FUNZIONI

Art. 3 - SEDE

TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - ORGANI

Art. 5 - IL PRESIDENTE DEL SETTORE ARBITRALE

Art. 6 - LA COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRALE

Art. 7 - IL FIDUCIARIO ARBITRALE REGIONALE E IL COMMISSARIO ARBITRALE REGIONALE

Art. 8 - INCOMPATIBILITÀ

TITOLO III - GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 9 - INQUADRAMENTO NEL SETTORE ARBITRALE

Art. 10 - LIVELLI E CARRIERE ARBITRALI

Art. 11 GLI ASPIRANTI GIUDICI ARBITRI

Art. 12 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO

Art. 13 - TESSERAMENTO E RINNOVO ANNUALE DELLA TESSERA

Art. 14 - DECADENZA

Art. 15 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 17 - COLLOCAZIONE "FUORI QUADRO" IN VIA DEFINITIVA

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I - IL SETTORE ARBITRALE

Articolo 1 - NATURA

1.1 Il Settore Arbitrale (S.A.) provvede, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Federale della Federazione Italiana Tennistavolo (F.I.Te.T.), al reclutamento, all'inquadramento, alla formazione ed all'aggiornamento, all'organizzazione ed all'impiego, nonché alla valutazione, degli Ufficiali di Gara regolarmente iscritti nei quadri arbitrali.

Articolo 2 - FUNZIONI

2.1 Il S.A. assicura, nelle manifestazioni agonistiche federali, l'esatta applicazione e la piena osservanza, da parte di tutti i tesserati della Federazione Italiana Tennistavolo, del Regolamento Tecnico di Gioco e di ogni altra norma o regola, nazionale o internazionale, relativa allo svolgimento delle competizioni sportive nelle discipline di competenza della F.I.Te.T.

Articolo 3 - SEDE

3.1 Il S.A. ha sede presso la F.I.Te.T.

TITOLO II - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Articolo 4 - ORGANI

4.1 Il S.A. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.

4.2 Sono organi centrali:

- a. - Il Presidente del Settore Arbitrale (P.S.A.)
- b. - La Commissione Nazionale Arbitrale (C.N.A.)

4.3 Sono organi territoriali:

- a. - I Fiduciari Arbitri Regionali (F.A.R.).

Articolo 5 - IL PRESIDENTE DEL SETTORE ARBITRALE

5.1 Il Presidente del Settore Arbitrale è il responsabile del Settore Arbitrale e presiede la Commissione Nazionale Arbitrale.

5.2 Quale Presidente del Settore Arbitrale può essere nominato solo un Ufficiale di Gara in quadro con attività continuativa da almeno dieci anni alla data di nomina e con una qualifica minima di Arbitro Internazionale (A.I.).

5.3 Il Presidente del Settore Arbitrale può svolgere attività arbitrale in Italia solo in

manifestazioni internazionali, con l'eccezione dell'attività di Commissario Arbitrale che può svolgere in qualsiasi tipo di manifestazione.

5.4 Il periodo di mandato coincide con quello del quadriennio olimpico.

5.5 Il Presidente del Settore Arbitrale designa, fra i componenti la Commissione Nazionale Arbitrale, il Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio Federale.

5.6 Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente od alla riconferma.

5.7 Il Presidente del Settore Arbitrale rappresenta, nei confronti degli Organi Federali, il Settore Arbitrale ed è responsabile del suo funzionamento.

Partecipa, se invitato dal Presidente Federale, ai lavori del Consiglio Federale.

5.8 Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente del Settore Arbitrale le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente del Settore Arbitrale.

5.9 In caso di assenza o impedimento definitivi del Presidente del Settore Arbitrale, decade l'intera Commissione Nazionale Arbitrale. Il Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria del Settore Arbitrale la mantiene sino alla nomina del nuovo Presidente del Settore Arbitrale e della Commissione Nazionale Arbitrale.

5.10 Il Presidente del Settore Arbitrale, quale primo componente della Commissione Nazionale Arbitrale e di eventuali altre commissioni temporanee specificatamente costituite dallo stesso, sovrintende al loro funzionamento, provvede alla loro convocazione, ne fissa l'ordine del giorno dei lavori e vigila affinché le decisioni di tali commissioni siano effettuate; di conseguenza esercita i poteri di iniziativa nei confronti delle commissioni presiedute, e di vigilanza nei confronti delle stesse e del personale arbitrale amministrato.

5.11 Stabilisce i compiti da affidare ai componenti la Commissione Nazionale Arbitrale.

5.12 Cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale ed a tal fine programma l'attività del Settore Arbitrale.

5.13 Presenta al Consiglio Federale proposte relative a progetti tecnici ed organizzativi, nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa.

5.14 Presiede e controlla tutta l'organizzazione del Settore Arbitrale e ne risponde nei confronti della Federazione.

5.15 Effettua le designazioni per le manifestazioni internazionali in Italia e all'estero.

Articolo 6 - LA COMMISSIONE NAZIONALE ARBITRALE

6.1 La Commissione Nazionale Arbitrale è l'organo direttivo del Settore Arbitrale ed è composta da:

- a) il Presidente del Settore Arbitrale nominato dal Consiglio Federale;
- b) massimo tre componenti nominati dal Consiglio Federale.

6.2 Quali componenti della Commissione Nazionale Arbitrale possono essere nominati solo Ufficiali di Gara in quadro con attività continuativa da almeno dieci anni alla data di nomina





e con una qualifica minima di Giudice Arbitro Nazionale (G.A.N.).

6.3 I componenti della Commissione Nazionale Arbitrale, pur mantenendo la carica, all'inizio di ogni stagione agonistica possono optare se svolgere le funzioni di Commissario Arbitrale, nel qual caso potranno arbitrare in Italia solo in competizioni internazionali oppure non svolgere le funzioni di Commissario Arbitrale, potendo in questo caso arbitrare in Italia senza restrizioni ed essere indicati come Designatori. Qualora tutti i componenti della Commissione optino per arbitrare in Italia, le funzioni di Commissario Arbitrale saranno svolte dal solo Presidente o da un diverso arbitro, di qualifica internazionale, appositamente designato dalla Commissione.

6.4 In caso di dimissioni o vacanza nel corso del quadriennio olimpico di un componente la Commissione Nazionale Arbitrale, questo potrà essere integrato in seguito a nomina da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

6.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo contemporaneo di due componenti la Commissione Nazionale Arbitrale decade il Presidente e tutta la Commissione Nazionale Arbitrale.

6.6 La Commissione Nazionale Arbitrale si riunisce, su convocazione del Presidente del Settore Arbitrale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque almeno 2 volte l'anno. Tali riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di urgenza rappresentata dal Presidente del Settore Arbitrale sono valide le riunioni con modalità telefonica, informatica e in teleconferenza, a condizione che il verbale riepilogativo delle decisioni assunte sia sottoscritto da tutti i componenti. Sono, altresì, valide le decisioni proposte dal solo Presidente del Settore Arbitrale e accettate con espressa sottoscrizione degli altri componenti.

6.7 La Commissione Nazionale Arbitrale decide a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente del Settore Arbitrale.

E' facoltà del Presidente del Settore Arbitrale invitare alle riunioni persone che, in relazione al loro specifico incarico, possano apportare un contributo ai lavori della Commissione Nazionale Arbitrale in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

6.8 La Commissione Nazionale Arbitrale esercita le seguenti funzioni:

- a. provvede alla nomina dei Designatori arbitrali addetti alla designazione dei giudici arbitri, degli arbitri e dell'altro personale arbitrale necessario al regolare svolgimento delle manifestazioni di competenza che si svolgono sul territorio nazionale.
- b. I Designatori arbitrali, necessariamente tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, potranno essere anche scelti tra coloro non inseriti nei quadri arbitrali.
- c. Cura l'aggiornamento dei dati dell'attività svolta dal personale arbitrale con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle designazioni fatte e del relativo esito (accettazione o rinuncia), del livello di inquadramento e della posizione "in Quadro o Fuori Quadro".



- d. Elabora il programma tecnico e di formazione nonché la pianificazione annuale e l'organizzazione dei corsi regionali per aspiranti giudici arbitri e li sottopone al Consiglio Federale per l'autorizzazione.
- e. Propone al Consiglio Federale i nominativi per il passaggio a Giudice Arbitro Benemerito.
- f. Studia e propone al Consiglio Federale le questioni che riguardano l'attività di competenza.
- g. Cura l'istruzione, l'aggiornamento, il perfezionamento tecnico, l'informazione ed il passaggio al livello superiore del personale arbitrale.
- h. Fornisce pareri agli altri organi federali in qualunque materia che abbia attinenza con lo svolgimento delle funzioni arbitrali.
- i. Vigila sulla condotta del personale per quanto concerne gli aspetti tecnici ed etici della funzione arbitrale.
- j. Segnala al Consiglio Federale il/i nominativo/i del personale arbitrale meritevole per l'eventuale assegnazione di specifici premi federali.

Articolo 7 - IL FIDUCIARIO ARBITRI REGIONALE E IL COMMISSARIO ARBITRALE REGIONALE

7.1 In ogni regione il Fiduciario Arbitri Regionale (F.A.R.) è nominato dai rispettivi Consigli Regionali, sentito il parere non vincolante del Presidente del Settore Arbitrale. Tale figura viene selezionata fra gli Ufficiali di gara della regione, regolarmente tesserati, che abbiano, all'atto della nomina, la qualifica minima di Giudice Arbitro Nazionale (G.A.N.).

7.1.bis Nel caso in cui in una regione non vi siano Giudici Arbitri, in possesso dei requisiti, che possano svolgere le funzioni di F.A.R. il Presidente del Settore Arbitrale nomina, sentito il parere non vincolante del Consiglio Regionale competente, un Commissario arbitrale regionale (C.A.R.) traendolo dalle fila degli arbitri regolarmente tesserati al Settore Arbitrale; il Commissario arbitrale regionale che ha le stesse competenze del F.A.R., rimane in carica sino alla fine del mandato del Consiglio Regionale o sino all'eventuale revoca dell'incarico da parte del Presidente del Settore Arbitrale.

7.2 Il F.A.R. può prendere parte, se invitato, ai lavori del Consiglio Regionale.

7.3 Il mandato del F.A.R. ha durata quadriennale e cessa con la scadenza del mandato del Consiglio Regionale di appartenenza, in ogni altro caso di decadenza di quest'ultimo o in caso di revoca motivata disposta dal Consiglio Regionale.

7.4 Il F.A.R. provvede a:

- a. controllare il personale arbitrale a sua disposizione onde assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia tecnico-arbitrale e quelle di carattere etico emanate



- dalla Commissione Nazionale Arbitrale, segnalando al Presidente del Settore Arbitrale le eventuali infrazioni;
- b designare il personale arbitrale in tutte le gare regionali per le quali il Comitato Regionale preveda la presenza degli ufficiali di gara;
 - c tenere aggiornato i dati relativi al personale arbitrale impiegato nelle gare regionali con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle designazioni fatte e del relativo esito (accettazione o rinuncia) inviandone a fine stagione sportiva una copia al Presidente del Settore Arbitrale per gli opportuni consolidamenti dell'archivio generale; effettuare, sulla base del programma tecnico approvato dalla Commissione Nazionale Arbitrale e in conformità alle disposizioni in materia di formazione, i corsi per aspiranti giudici arbitri;
 - d effettuare all'inizio della stagione agonistica, su incarico della Commissione Nazionale Arbitrale e previo accordo con il rispettivo Presidente Regionale, la riunione tecnica di aggiornamento del personale arbitrale della regione;
 - e trasmettere alla Commissione Nazionale Arbitrale, a fine stagione, un breve riassunto dell'attività svolta da ogni ufficiale di gara nell'ambito regionale, con le eventuali domande pervenute di ammissione agli esami per passaggio di livello;
 - f effettuare, nel caso venga richiesto dalla Commissione Arbitrale, le prove d'esame per il passaggio a Giudice Arbitro Provinciale (G.A.P.) degli Aspiranti Giudici Arbitri della propria regione.

7.5 Il Consiglio Regionale, sentito il parere non vincolante del Presidente del Settore Arbitrale, provvede alla sostituzione del F.A.R. prima della scadenza del loro mandato nei casi di impedimento definitivo allo svolgimento delle funzioni ovvero per mancato rispetto delle direttive annuali emanate dalla Commissione Nazionale Arbitrale, ovvero per mancato assolvimento dei compiti previsti al comma precedente, ovvero per gravi irregolarità e/o violazioni all'ordinamento federale, ovvero per sentenza definitiva di condanna superiore a 15 giorni di sospensione dalle funzioni irrogata dagli organi di giustizia federali.

Articolo 8 – INCOMPATIBILITÀ

8.1 La qualifica di Ufficiale di gara in attività di servizio è incompatibile con qualunque carica federale elettiva o di nomina, sia a livello centrale che periferico, societaria e con la qualifica di Tecnico sportivo, eccezion fatta per gli incarichi legati direttamente alla gestione del Settore Arbitrale.

8.2 L'incompatibilità determina l'impossibilità assoluta di mantenere due o più cariche incompatibili, per cui, in assenza di dimissioni o rinunce presentate dall'interessato entro 10 giorni dal momento in cui è sorta l'incompatibilità, si intende che egli rinunci a quella più recente in favore di quella più remota.

TITOLO III - GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo 9 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ARBITRALE

9.1 Possono essere inquadrati quali ufficiali di gara federali, secondo le disposizioni regolamentari espressamente previste per tale categoria, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) risiedere stabilmente in Italia;
- d) aver compiuto il 18° anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- f) non trovarsi in situazione di incompatibilità di cui al precedente art. 8, comma 1;

9.2 Il Settore Arbitrale si riserva di richiedere agli interessati idonea documentazione circa i requisiti di cui sopra; comunque la domanda di inquadramento, o di avanzamento di carriera, presentata dall'interessato, equivale ad esplicita ed incondizionata dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'inquadramento o l'avanzamento richiesto; la dichiarazione non corrispondente al vero costituisce grave mancanza disciplinare.

9.3 Gli arbitri di sedia non ufficiali, comunque tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, reclutati sul luogo di gara nei termini previsti dai regolamenti specifici dei campionati a squadre e delle manifestazioni individuali, non appartengono al Settore Arbitrale; pur essendo sottoposti alla giurisdizione del Giudice Arbitro durante l'espletamento delle funzioni di arbitro, essi non sono sottoposti alla disciplina arbitrale, ma a quella federale ordinaria, e pertanto sono tenuti al rispetto delle norme e delle deliberazioni federali.

9.4 I Commissari di Campo, designati dal Fiduciario Arbitri Regionale o dal Presidente del Settore Arbitrale per verificare l'effettivo svolgimento delle gare negli incontri a squadre, possono appartenere al Settore Arbitrale o, in alternativa, essere tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo in qualità di Dirigenti Federali o di Società.

9.5 All'inizio di ogni stagione agonistica, il personale arbitrale regolarmente tesserato è distinto in due categorie in relazione all'attività:

- a. personale arbitrale "in Quadro";



b. personale arbitrale "Fuori Quadro".

9.6 Il personale arbitrale "in Quadro" è costituito da tutti gli Ufficiali di Gara che, non avendo perduto i requisiti per l'inquadramento, hanno assicurato la loro disponibilità per l'attività arbitrale.

9.7. Sono collocati d'ufficio nella categoria speciale degli ufficiali di gara "Fuori Quadro" coloro che:

- a) lo chiedono espressamente con comunicazione scritta al Presidente del Settore Arbitrale, per motivi personali e per un periodo non superiore a due stagioni agonistiche e non inferiore a tre mesi dalla data della richiesta;
- b) che incorrono in una delle incompatibilità previste dal precedente articolo 8.1

9.8 La richiesta di riammissione nella categoria "in Quadro" deve essere presentata per iscritto al Presidente del Settore Arbitrale.

9.9 Il personale arbitrale collocato nella categoria "Fuori Quadro" può rientrare "in Quadro" nelle ipotesi e con le modalità di seguito precisate, salvo i casi di cui all'articolo 17 (collocazione fuori quadro definitiva):

- a. Se si tratta di personale arbitrale posto "Fuori Quadro" per essere incorso in una delle incompatibilità previste dal precedente articolo 8.1; possono rientrare "in quadro" appena perviene al Settore Arbitrale la notizia ufficiale della cessazione della incompatibilità; essi devono comunque farne richiesta e sostenere un esame tecnico per accertarne il grado di preparazione, di specifica competenza e conoscenza delle variazioni regolamentari intervenute negli ultimi due anni o nel periodo di collocazione "Fuori Quadro" se maggiore; l'esame è definitivo per la collocazione nella categoria del personale "in Quadro" per la stagione agonistica alla quale si riferisce. Se il candidato non supera l'esame può ripeterlo nella stagione successiva con un limite massimo di tre volte;
- b. Se si tratta di personale arbitrale "Fuori Quadro" su domanda dell'interessato la riammissione "in Quadro" avviene su richiesta dello stesso. Il Presidente del Settore Arbitrale decide inappellabilmente se il richiedente debba o meno sostenere l'esame di accertamento come sopra descritto in base alle caratteristiche tecniche e comportamentali del suo curriculum;
- c. Il personale arbitrale riammesso in quadro, con le modalità descritte, rientra in possesso del livello acquisito al momento della collocazione Fuori Quadro.

9.10 I provvedimenti con i quali la Commissione Nazionale Arbitrale dispone la collocazione "in Quadro" e "Fuori Quadro" devono essere comunicati per iscritto all'interessato, e producono gli effetti ad essi connessi dalla data di ricevimento della stessa





comunicazione da parte degli interessati.

9.11 Giudice Arbitro Benemerito (G.A.B.)

- a) Il Presidente del Settore Arbitrale può indicare al Consiglio Federale, per la nomina a Giudice Arbitro Benemerito, arbitri in quadro o fuori quadro, che abbiano acquisito particolari benemerenze e titoli nell'ambito dell'attività svolta in seno al Settore Arbitrale e non siano mai stati raggiunti da provvedimenti disciplinari di nessun genere.
- b) Il Giudice Arbitro Benemerito può essere impiegato nell'attività arbitrale, se richiesto dall'interessato all'inizio della stagione agonistica, a discrezione del Presidente del Settore Arbitrale.

Articolo 10 - LIVELLI E CARRIERE ARBITRALI

10.1 Il personale arbitrale è suddiviso nei seguenti livelli di inquadramento:

- a. Giudice Arbitro Provinciale (G.A.P.);
- b. Giudice Arbitro Regionale (G.A.R.);
- c. Giudice Arbitro Nazionale (G.A.N.);
- d. Arbitro Internazionale (A.I.);
- e. Giudice Arbitro Internazionale (G.A.I.);

Oltre ai suddetti livelli d'inquadramento, in presenza di particolari condizioni esplicitate dal successivo art. 11, possono svolgere le funzioni di ufficiale di gara gli Aspiranti Giudici Arbitri.

10.2 Il livello di inquadramento, ordinariamente, indica anche l'ambito territoriale entro il quale l'Ufficiale di Gara viene impiegato, tuttavia, in ogni momento, lo stesso, appartenente ad un determinato livello, può essere designato a svolgere le mansioni relative ad un livello inferiore.

10.3 Il passaggio ai vari livelli di inquadramento avviene con le seguenti modalità:

1. Al ruolo di G.A.P. (Giudice Arbitro Provinciale) possono accedere i candidati che, oltre a possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 9.1. del presente Regolamento, abbiano frequentato un corso di formazione strutturato in base al ruolo, alle competenze, alle responsabilità attribuitegli ed aver superato le prove previste.

2. Al Giudice Arbitro Provinciale possono essere attribuite le seguenti funzioni:

- a) Giudice Arbitro nei campionati a squadre o 1° Arbitro;
- b) Giudice Arbitro supplente nei campionati a squadre o 2° Arbitro;
- c) Direttore di Gara;

- d) Coordinatore ai tavoli;
- e) Arbitro di Sedia e Assistente Arbitro; (manifestazioni individuali)
- f) Operatore al personal computer;

3. I Giudici Arbitri Provinciali che:

- a. Abbiano svolto attività continuativa per almeno due anni;
- b. Abbiano diretto con esito soddisfacente almeno 15 designazioni (regionali/nazionali) di cui almeno tre in manifestazioni individuali;

possono inoltrare domanda d'ammissione per il passaggio a Giudice Arbitro Regionale alla Commissione Nazionale Arbitrale ai fini della partecipazione ad un corso di formazione ed alla relativa prova di abilitazione alla qualifica di Giudice Arbitro Regionale.

I candidati che risulteranno idonei acquisiranno la qualifica di Giudice Arbitro Regionale.

I candidati al passaggio a Giudice Arbitro Regionale che a seguito delle prove d'esame sostenute, risultassero non idonei al passaggio di categoria, non potranno presentare domanda per partecipare alla sessione d'esame organizzata nel successivo anno solare.

4. I Giudici Arbitri Regionali svolgono attività con queste funzioni:

- a) Giudice Arbitro nei campionati a squadre o 1° Arbitro;
- b) Giudice Arbitro supplente nei campionati a squadre o 2° Arbitro;
- c) Responsabile della Direzione Gare;
- d) Direttore di Gara;
- e) Coordinatore ai tavoli;
- f) Arbitro di Sedia e Assistente Arbitro; (manifestazioni individuali);
- g) Operatore al personal computer;

5. I Giudici Arbitri Regionali che:

- a. Abbiano svolto attività continuativa per almeno tre anni;
- b. Abbiano diretto con esito soddisfacente almeno 25 designazioni (regionali/nazionali) di cui almeno sei in manifestazioni individuali;

possono inoltrare domanda d'ammissione per il passaggio a Giudice Arbitro Nazionale alla Commissione Nazionale Arbitrale la quale vaglierà tutte le domande pervenute decidendo, in modo inappellabile, quali Giudici Arbitri Regionali ammettere al corso.

Tutti i candidati che avranno frequentato e superato lo specifico corso di formazione organizzato dalla Commissione Nazionale Arbitrale e la relativa prova di esame acquisiranno la qualifica di Giudice Arbitro Nazionale.

I candidati al passaggio a Giudice Arbitro Nazionale che a seguito delle prove d'esame sostenute, risultassero non idonei al passaggio di categoria, non potranno presentare domanda per partecipare alla sessione d'esame organizzata nel successivo anno solare.





6. I Giudici Arbitri Nazionali svolgono attività con le seguenti funzioni:

- a) Giudice Arbitro nei campionati a squadre o 1° Arbitro;
- b) Giudice Arbitro supplente nei campionati a squadre o 2° Arbitro;
- c) Giudice Arbitro Effettivo/Supplente nelle manifestazioni individuali;
- d) Responsabile della Direzione Gare;
- e) Direttore di Gara;
- f) Coordinatore ai tavoli;
- g) Arbitro di Sedia e Assistente Arbitro; (manifestazioni individuali)
- h) Operatore al personal computer;
- i) Commissario di campo sul luogo di gara;

7. I Giudici Arbitri Nazionali che:

- a. Abbiano svolto attività continuativa per almeno tre anni;
- b. abbiano diretto con esito soddisfacente almeno 25 designazioni nazionali di cui almeno sei in (manifestazioni individuali);
- c. dimostrino di possedere una sufficiente dimestichezza con la lingua inglese;

possono inoltrare domanda d'ammissione alla Commissione Nazionale Arbitrale, per partecipare ad un corso di formazione ed alle relative prove di esame per conseguire la qualifica di Arbitro Internazionale e/o Giudice Arbitro Internazionale. La Commissione Nazionale Arbitrale vaglierà tutte le domande pervenute, selezionando, in modo inappellabile, i candidati da ammettere al corso. Il corso formativo e le relative prove di abilitazione verranno organizzati secondo i tempi e le modalità suggeriti dall'I.T.T.F. e comunicate dalla Commissione Nazionale Arbitrale ai candidati ammessi.

I criteri di ammissione agli esami di Arbitro Internazionale e Giudice Arbitro Internazionale potranno variare in funzione delle disposizioni e delle raccomandazioni di volta in volta stabilite dall'I.T.T.F.

10.4 La presentazione delle domande di ammissione agli esami per il passaggio ai vari livelli di inquadramento debbono essere presentate alla Commissione Nazionale Arbitrale dagli arbitri interessati in possesso dei requisiti sopra richiesti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 - L'ASPIRANTE GIUDICE ARBITRO

11.1 Alla funzione di A.G.A. (Aspirante Giudice Arbitro) possono accedere i tesserati alla F.I.Te.T. e semplici simpatizzanti a qualsiasi titolo.

11.2 I candidati devono comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 9.1 lett. a),b),c),d),e) del presente Regolamento, dovranno frequentare un corso di formazione strutturato in base al ruolo, alle competenze, alle responsabilità attribuite. Il semplice

simpatizzante che non abbia già in atto un tesseramento federale verrà tesserato per l'attività promozionale.

11.3 L'Aspirante Giudice Arbitro può svolgere, a livello nazionale, le funzioni di:

a) Giudice Arbitro o 1' Arbitro limitatamente alle serie B1, B2 e C1 maschili e alla serie B femminile dei Campionati a squadre; con l'esclusione degli incontri del girone della serie di Campionato a squadre nel quale milita in qualità di atleta per la società di appartenenza; Giudice Arbitro Supplente o 2' Arbitro limitatamente alle serie B1, B2 e C1 maschili e alla serie B femminile dei Campionati a squadre; con l'esclusione degli incontri del girone della serie di Campionato a squadre nel quale milita in qualità di atleta per la società di appartenenza.

b) Coordinatore ai tavoli nei tornei e nelle manifestazioni individuali;

c) Arbitro di Sedia e Assistente Arbitro nei tornei e nelle manifestazioni individuali;

d) Operatore al personal computer nei tornei e nelle manifestazioni individuali;

e) A livello regionale il F.A.R. territorialmente competente può designare gli A.G.A. in qualsiasi funzione arbitrale senza limitazioni.

Oltre quanto sopra gli A.G.A. potranno essere utilizzati nell'attività agonistica in affiancamento ad arbitri designati o con tutor federali che li seguiranno e coadiuveranno inizialmente nella direzione delle gare.

11.4 Gli Aspiranti Giudici Arbitri semplici simpatizzanti a qualsiasi titolo possono permanere nella qualifica per un massimo di 5 stagioni agonistiche, compresa quella nella quale si è acquisita la qualifica di A.G.A., passato detto termine senza che avvenga il passaggio alla qualifica superiore, l'Aspirante Giudice Arbitro perde la sua qualifica.

11.5 Gli Aspiranti Giudici Arbitri che decidono di intraprendere la carriera arbitrale, dopo aver frequentato lo specifico corso di formazione strutturato in base a ruolo, alle competenze, alle responsabilità attribuite ed aver superato le prove previste, entrano a far parte a tutti gli effetti dei quadri arbitrali con la qualifica di "Giudice Arbitro Provinciale".

Articolo 12 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO

Le attività di formazione ed aggiornamento del personale arbitrale vengono annualmente progettate dai Formatori F.I.Te.T. specializzati sull'attività arbitrale.

12.1 Possono diventare Formatori F.I.Te.T. specializzati sull'attività arbitrale gli ufficiali di gara, selezionati dalla Commissione Nazionale Arbitrale in base alla personale esperienza professionale e sportiva, che seguono i corsi di formazione per formatori indetti dalla F.I.TE.T..

12.2 Tutte le attività di formazione ed aggiornamento vengono progettate, organizzate ed



*Alessandro Cherubini*

erogate dai Formatori F.I.Te.T. specializzati sull'attività arbitrale con l'esclusione dei corsi di formazione per A.G.A. (Aspiranti Giudici Arbitri) che vengono organizzati e svolti dai F.A.R. (Fiduciari Arbitri Regionali) a livello regionale e degli esami per il passaggio a G.A.P. che possono essere effettuati oltre che dai Formatori F.I.Te.T. specializzati sull'attività arbitrale anche da componenti della Commissione arbitrale o dai F.A.R. competenti se richiesto dalla Commissione Arbitrale.

12.3 I corsi di formazione del personale arbitrale vengono progettati ed organizzati in base alla seguente struttura formativa:

a) Corsi di formazione per GAP: vengono strutturati con un complesso di attività pari a 4 Crediti Formativi (qualora un AGA partecipi alle attività formative parteciperà alle attività integrative per 2 Crediti Formativi).

b) Corsi di formazione per GAR: vengono strutturati con un complesso di attività pari a 4 Crediti Formativi.

c) Corsi di formazione per GAN: vengono strutturati con un complesso di attività pari a 6 Crediti Formativi.

12.4 Le attività formative previste potranno essere svolte in modalità in presenza oppure a distanza; potranno prevedere comunicazioni didattiche in aula ed in ambiente sportivo, tirocini formativi, tutoraggio.

12.5 Le attività formative dovranno consentire di sviluppare conoscenze, abilità, competenze connesse con l'attività e le responsabilità del personale arbitrale con particolare attenzione alle funzioni previste. Esse dovranno prevedere lezioni, attività pratica in ambiente sportivo, studio, tirocinio in proporzione all'impegno formulato in CFU che rappresentano l'agire di chi impara (1 CFU deve essere declinato in 24 ore di attività di partecipazione alle lezioni, attività in ambiente sportivo, studio, tirocinio).

Articolo 13 - TESSERAMENTO E RINNOVO ANNUALE DELLA TESSERA

13.1 All'atto del primo inquadramento, l'Ufficiale di Gara deve far pervenire la scheda informativa personale al Fiduciario Arbitri Regionale competente, che la invierà alla C.N.A., trattenendone copia.

13.2 Per gli anni successivi al primo inquadramento, tutto il personale arbitrale dovrà effettuare il versamento della quota di tesseramento entro il 31 luglio di ogni anno dandone comunicazione alla F.I.Te.T. tramite la procedura on-line ed inviando alla stessa ricevuta (o copia) dell'attestazione di avvenuto pagamento.

Dovrà presentare la scheda informativa personale nel caso abbia subito delle variazioni rispetto alla stagione precedente.

13.3 Oltre la data del 31 luglio, ma entro il 31 dicembre sarà ancora possibile rinnovare la tessera effettuando il versamento di una tassa maggiorata la cui entità è stabilita dal Consiglio Federale.

Il personale arbitrale potrà essere impiegato esclusivamente a partire dal giorno seguente

all'avvenuto pagamento della tassa di tesseramento.

Il tesseramento ha validità annuale e coincide con i termini temporali della stagione agonistica.

Articolo 14 - DECADENZA

14.1 La qualifica di Ufficiale di Gara si perde per:

- a) dimissioni;
- b) non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti;
- c) radiazione a seguito di provvedimento comminato dagli organi di giustizia federale.
- d) il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento.

Articolo 15 - DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

15.1 Tutto il personale arbitrale "in Quadro" e "Fuori Quadro" è tenuto all'osservanza dello Statuto Federale, del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla Commissione Nazionale Arbitrale e/o dal Presidente del Settore Arbitrale.

In particolare:

- a) Il personale arbitrale non potrà utilizzare il titolo conseguito in base alla formazione maturata in seno alla FITET nel contesto di organizzazioni o manifestazioni che si pongano in contrapposizione e/o in concorrenza con le attività svolte dalla FITET.
- b) Il personale arbitrale ha il dovere di accettare la designazione che gli perviene, salvo casi di forza maggiore da portarsi obbligatoriamente a conoscenza di chi lo ha designato o del proprio Fiduciario Arbitri Regionale, in tempo utile per consentire la sostituzione;
- c) Il personale arbitrale deve astenersi nel modo più assoluto dal fare, in pubblico o in privato, dichiarazioni relative alle gare nelle quali ha prestato la propria opera di arbitro, a qualunque livello, o alle quali ha comunque assistito;
- d) Il personale arbitrale deve astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere, in pubblico o in privato, giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;
- e) Il personale arbitrale non può rivolgersi nei confronti di colleghi o di qualunque altro tesserato della Federazione in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo arbitrale, del Settore Arbitrale, della Commissione Nazionale Arbitrale, del Presidente del Settore Arbitrale, della Federazione e dello sport;
- f) Qualunque osservazione di carattere tecnico relativa all'operato arbitrale di un collega deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Presidente del Settore





Arbitrale ed obbligatoriamente per iscritto.

15.2 Pervenuta al P.S.A. la segnalazione scritta dal F.A.R., dagli Organi Federali, o da qualunque altro soggetto affiliato o tesserato alla F.I.Te.T., il P.S.A., sentito l'interessato e conosciute le ragioni dei comportamenti segnalati, conclude la relativa inchiesta, archiviando o prendendo i provvedimenti di cui al successivo art.16.

15.3 Il personale arbitrale ha l'obbligo di indossare la corretta divisa prevista, ad ogni manifestazione alla quale è chiamato a prestare la propria opera.

Articolo 16 - PROVVEDIMENTI DI NATURA TECNICA

16.1 Il Presidente del Settore Arbitrale per infrazioni di tipo tecnico può sospendere dalle designazioni un Ufficiale di Gara da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

16.2 Per infrazioni di carattere disciplinare e non meramente tecniche è prevista la segnalazione alla Procura Federale che procede, ove ravvisi la fondatezza dell'infrazione, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.

Articolo 17 - COLLOCAZIONE "FUORI QUADRO" IN VIA DEFINITIVA

17.1 Il tesserato, colpito da un provvedimento disciplinare emesso dagli organi di giustizia non inferiore ad un anno è collocato "Fuori Quadro" in via definitiva. Trascorsi tre anni dalla data di irrogazione della sanzione può richiedere la riabilitazione al competente organo di giustizia.

17.2 Nel caso previsto al comma 1), la C.N.A. deciderà inappellabilmente se il richiedente debba o meno sostenere l'esame di accertamento come descritto nell'art.9.9 del presente regolamento in base alle caratteristiche tecniche e comportamentali del suo curriculum.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.



Attività Giuridiche e
Regolamentazione Sportiva

Conformità norme e regolamenti
sportivi

Statuti.regolamenti@coni.it

Roma 23.03.2026

Prot. n.

Oggetto: Aggiornamento Regolamento Arbitrale Fitet seguito a nota del 6.2.2026 prot. 6/2026

Con la presente si trasmette in allegato il testo aggiornato del Regolamento Arbitrale della Fitet, emendato in adesione alle indicazioni fornite dalla nota in oggetto, e approvato con delibera del P.F n. 50/ 2026 giusta delega conferita con delibera del C.F.352/2025, al fine di sottoporlo all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore informazione nel merito, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti

Il segretario Generale

Giuseppe Marino

